### CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

#### YVES BOT

presentate il 7 maggio 2015 (1)

### Causa C-216/14

### Procedimento penale

#### a carico di

#### Gavril Covaci

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Laufen (Germania)]

«Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – Possibilità di proporre ricorso avverso una sentenza penale in una lingua diversa dalla lingua del procedimento – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all'informazione nei procedimenti penali – Notifica di sentenza penale a un domiciliatario e invio per posta ordinaria all'imputato – Termine di ricorso avverso la sentenza decorrente dalla notifica della medesima al domiciliatario»

- 1. Il presente rinvio pregiudiziale offre alla Corte la prima opportunità di interpretare due direttive adottate sulla base dell'articolo 82, paragrafo 2, TFUE. Tale disposizione costituisce il fondamento normativo per l'adozione di norme minime destinate a facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. In particolare, l'articolo 82, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), TFUE consente al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea di adottare norme minime relative ai diritti della persona nella procedura penale.
- 2. Le due direttive di cui viene richiesta l'interpretazione sono, da una parte, la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (2), e, dall'altra, la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (3).
- 3. La prima questione fornirà alla Corte l'opportunità di precisare la portata del diritto all'interpretazione e alla traduzione in caso di proposizione di ricorso avverso un decreto penale di condanna in una lingua diversa dalla lingua del procedimento.
- 4. La seconda questione è volta a stabilire se la normativa tedesca, che prevede un meccanismo di notifica dei decreti penali di condanna a un domiciliatario seguita da un invio per posta ordinaria all'imputato (4), risponda o meno ai requisiti fissati dalla direttiva 2012/13 e, in particolare, al diritto all'informazione sull'accusa previsto dall'articolo 6 di tale direttiva.

# I – Contesto normativo

A – Il diritto dell'Unione

- 1. La direttiva 2010/64
- 5. La direttiva 2010/64 sancisce il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Essa costituisce il primo strumento adottato nell'Unione europea allo scopo di rafforzare le garanzie procedurali dell'indagato o dell'imputato in materia di repressione mediante l'adozione di norme minime, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), TFUE.
- 6. I considerando 14, 17 e 33 di tale direttiva così recitano:
- «(14) Il diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento è sancito dall'articolo 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (5)], come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva facilita l'applicazione di tale diritto nella pratica. A tal fine, lo scopo della presente direttiva è quello di assicurare il diritto di persone indagate o imputati all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un processo equo.

(...)

(17) La presente direttiva dovrebbe assicurare un'assistenza linguistica adeguata e gratuita, consentendo a indagati o imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale di esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l'equità del procedimento.

(...)

- (33) Le disposizioni della presente direttiva, che corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU o dalla Carta [dei diritti fondamentali dell'Unione europea (6)], dovrebbero essere interpretate e applicate in modo coerente rispetto a tali diritti, come interpretati nella pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea».
- 7. Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2010/64, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione»:
- «1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo.
- 2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso.

(...)».

- 8. L'articolo 2 della medesima direttiva, intitolato «Diritto all'interpretazione», così dispone:
- «1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.
- 2. Gli Stati membri assicurano, ove necessario al fine di tutelare l'equità del procedimento, che l'interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale.

(...)

- 8. L'interpretazione fornita ai sensi del presente articolo dev'essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa».
- 9. Il successivo articolo 3, intitolato «Diritto alla traduzione di documenti fondamentali», così recita:
- «1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento.
- 2. Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze.

3. In qualsiasi altro caso le autorità competenti decidono se sono fondamentali altri documenti. Gli indagati o gli imputati o il loro avvocato possono presentare una richiesta motivata a tal fine.

(...)».

- 2 La direttiva 2012/13
- 10. La direttiva 2012/13 è il secondo strumento adottato al fine di rafforzare le garanzie procedurali dell'indagato o dell'imputato in materia penale nell'Unione. Essa sancisce il diritto all'informazione nei procedimenti penali.
- 11. I considerando 27, 28, 40 e 41 di tale direttiva così recitano:
- «(27) Le persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull'accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l'equità del procedimento.
- (28) Le informazioni fornite alle persone indagate o imputate relative al reato che sono sospettate o accusate di aver commesso dovrebbero essere fornite in modo tempestivo, al più tardi anteriormente al loro primo interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità competente e senza pregiudicare lo svolgimento delle indagini in corso. Una descrizione dei fatti, compresi, se noti, l'ora e il luogo, relativi al reato che le persone sono sospettate o accusate di aver commesso e la possibile qualificazione giuridica del presunto reato dovrebbero essere fornite con sufficiente dettaglio tenendo conto della fase del procedimento penale in cui è fornita tale descrizione, al fine di salvaguardare l'equità del procedimento e di consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.

(...)

- (40) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate dalla presente direttiva. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della CEDU, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- (41) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta. In particolare, la presente direttiva intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto a un equo processo e i diritti della difesa e dovrebbe essere attuata di conseguenza».
- 12. L'articolo 1 della medesima direttiva ne definisce l'oggetto nei termini seguenti:
- «La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all'informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell'accusa elevata a loro carico. (...)».
- 13. Il successivo articolo 2, paragrafo 1, delimita l'ambito di applicazione della direttiva medesima nei seguenti termini:
- «La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione».
- 14. Il successivo articolo 3 così definisce il diritto all'informazione sui diritti:
- «1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l'esercizio effettivo di tali diritti:

(...)

c) il diritto di essere informato dell'accusa, a norma dell'articolo 6;

(...)».

- 15. Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva medesima, intitolato «Diritto all'informazione sull'accusa»:
- «1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa.

(...)

3. Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull'accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell'accusato.

(...)».

B – Il diritto tedesco

- 16. L'articolo 184 della legge sull'ordinamento giudiziario (Gerichtsverfassungsgesetz; in prosieguo: il «GVG») dispone che la lingua dei procedimenti giudiziari è il tedesco.
- 17. L'articolo 187 del GVG, come modificato a seguito della trasposizione delle direttive 2010/64 e 2012/13, così recita:
- «1) Il giudice chiede, per l'imputato o il condannato che non padroneggi la lingua tedesca o abbia un handicap di udito o di parola, laddove sia necessario ai fini dell'esercizio dei diritti riconosciutigli dal diritto processuale penale, l'intervento di un interprete o di un traduttore. Il giudice è tenuto a richiamare l'attenzione dell'imputato, in una lingua al medesimo comprensibile, sul diritto del medesimo a richiedere, per l'intera durata del procedimento, l'intervento a titolo gratuito di un interprete o di un traduttore.
- 2) Di norma, ai fini dell'esercizio dei diritti riconosciuti dal diritto processuale penale all'imputato che non padroneggi la lingua tedesca, è necessaria la traduzione scritta dei provvedimenti che comportano una restrizione della libertà, degli atti d'accusa, dei decreti penali di condanna e delle sentenze non passate in giudicato. (...)

(...)».

- 18. Ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, del codice di procedura penale (Strafprozessordnung; in prosieguo: la «StPO»), la nomina di domiciliatari a fini di notifica è disciplinata come segue:
- «Qualora l'imputato, a fronte di forte sospetto di reato, non disponga di domicilio o di residenza abituale nel territorio di vigenza della presente legge, ma non sussistano i presupposti per un ordine di carcerazione, può essere disposto, al fine di assicurare la conduzione del procedimento penale, che l'imputato:
- 1. presti adeguata garanzia a copertura della prevedibile pena pecuniaria e delle spese del procedimento e
- 2. deleghi una persona residente nel circondario del tribunale competente al ricevimento delle notifiche».
- 19. L'articolo 410 della StPO, riguardante l'opposizione al decreto penale di condanna, così dispone:
- «1) L'accusato può proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna entro due settimane dalla notifica dinanzi al giudice che ha emesso il decreto, per iscritto o con dichiarazione verbalizzata dal cancelliere. (...)

(...)

3) In assenza di tempestiva opposizione contro il decreto penale di condanna, esso equivale a una pronuncia avente autorità di cosa giudicata».

# II – Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 20. Nel corso di un controllo di polizia effettuato il 25 gennaio 2014 sul territorio della Repubblica federale di Germania, veniva accertato che il sig. Covaci, cittadino rumeno, era alla guida di un veicolo senza un valido contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e che il certificato di assicurazione (carta verde) esibito era falsificato.
- 21. Il sig. Covaci veniva successivamente ascoltato su tali fatti dalla polizia, con l'assistenza di un interprete.
- 22. In tale occasione, il sig. Covaci, in assenza di domicilio o di residenza abituale nel territorio di vigenza della legge tedesca, rilasciava una procura a ricevere notifiche irrevocabile e scritta, in lingua rumena, a favore di tre funzionari dell'Amtsgericht Laufen (tribunale distrettuale di Laufen, Germania). Tale procura precisava che tutti gli atti giudiziari sarebbero stati notificati ai domiciliatari indicati e che i termini di ricorso avrebbero iniziato a decorrere dalla notifica ai medesimi.
- 23. Il 18 marzo 2014, a conclusione delle indagini, la Staatsanwaltschaft Traunstein (pubblico ministero di Traunstein, Germania) chiedeva all'Amtsgericht Laufen l'emanazione di un decreto penale di condanna nei confronti del sig. Covaci per tutti i reati commessi, ai fini dell'inflizione di una pena pecuniaria.
- 24. Il decreto penale di condanna è un procedimento penale semplificato che consente di fissare una pena in modo unilaterale, senza udienza. Emesso da un giudice su richiesta del pubblico ministero per reati minori in relazione ai quali non è richiesta la comparizione fisica dell'imputato, il decreto penale di condanna è una decisione provvisoria. Esso acquisisce il carattere di sentenza avente forza di giudicato alla scadenza di un termine di opposizione di due settimane a partire dalla notifica di tale decreto penale, se del caso ai domiciliatari dell'imputato. L'opposizione può essere presentata, entro il termine stabilito, per iscritto o con dichiarazione verbalizzata dal cancelliere e dà luogo a un'udienza dinanzi al giudice.
- 25. Con la propria domanda, il pubblico ministero chiedeva che la notifica del decreto penale di condanna all'imputato avvenisse tramite i suoi domiciliatari e, inoltre, che le eventuali osservazioni scritte, compresa la proposizione di un ricorso avverso il decreto, siano redatte in lingua tedesca.
- 26. L'Amtsgericht Laufen, investito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, si interroga sulla compatibilità della richiesta della Staatsanwaltschaft Traunstein con le direttive 2010/64 e 2012/13. Da una parte, il giudice del rinvio si chiede se l'obbligo di presentare ricorso in lingua tedesca avverso il decreto penale di condanna, derivante dall'articolo 184 del GVG, sia conforme alle disposizioni della direttiva 2010/64, che prevede un'assistenza linguistica gratuita a favore degli imputati in procedimenti penali. Dall'altra, il medesimo giudice nutre dubbi in merito alla compatibilità della procedura di notifica del decreto penale di condanna tramite un domiciliatario, seguita da un invio per posta ordinaria, con la direttiva 2012/13, e in particolare con il diritto all'informazione sull'accusa.
- 27. L'Amtsgericht Laufen ha pertanto deciso di sospendere il procedimento di emissione del decreto penale di condanna e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se gli articoli 1, paragrafo 2, e 2, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2010/64 (...) debbano essere interpretati nel senso che ostino all'applicazione di un provvedimento giudiziale che consenta all'imputato, in applicazione dell'articolo 184 [del GVG], di presentare validamente ricorso soltanto nella lingua processuale, nella specie il tedesco.
- 2) Se gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13(...) debbano

essere interpretati nel senso che ostino a che venga disposta la nomina di un domiciliatario di un imputato qualora il termine per la presentazione di rimedi giuridici inizi a decorrere già con la notifica al domiciliatario restando, in definitiva, irrilevante se l'imputato abbia o meno avuto conoscenza dell'accusa».

### III - Analisi

### A – Osservazioni preliminari

- 28. Le direttive adottate sulla base dell'articolo 82 TFUE devono essere interpretate in funzione degli obiettivi dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e in particolare di quelli della cooperazione giudiziaria in materia penale.
- 29. Ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, la cooperazione giudiziaria in materia penale è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Dall'articolo 82, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), TFUE risulta inoltre che, per facilitare il riconoscimento reciproco e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il legislatore dell'Unione può emanare norme minime riguardanti i diritti della persona nella procedura penale.
- 30. È, infatti, evidente che tali norme cosiddette «minime», ma che riguardano in realtà principi importanti, relativi, in particolare, ai diritti della difesa e al rispetto del diritto a un processo equo, cui gli Stati membri non possono derogare, sono destinate a stabilire o a rafforzare la fiducia reciproca, fondamento del riconoscimento reciproco, a sua volta elevato al rango di pietra angolare della costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- 31. Per quanto riguarda l'interpretazione di tali norme cosiddette «minime», e più in generale dei termini delle direttive che le contengono, individuo tre conseguenze.
- 32. In primo luogo, l'espressione «norme minime», alla quale personalmente preferisco quella di «norme inderogabili», non deve essere interpretata, come avviene troppo spesso e non senza scopi reconditi, in senso riduttivo come se designasse norme di minore importanza. Come abbiamo appena visto, si tratta, infatti, di un nucleo imperativo di principi processuali che garantiscono, nell'ambito del processo penale, l'attuazione e il rispetto di diritti fondamentali che costituiscono la base dei valori comuni che fanno dell'Unione un sistema fondato sul principio dello Stato di diritto.
- 33. In secondo luogo, e tenuto conto di ciò che si è appena detto, le norme adottate sulla base dell'articolo 82, paragrafo 2, TFUE devono essere interpretate nel senso idoneo ad assicurare loro un pieno effetto utile, poiché una siffatta interpretazione, che rafforzerà la tutela dei diritti, rafforzerà allo stesso tempo la fiducia reciproca e, di conseguenza, faciliterà l'attuazione del riconoscimento reciproco. Ridurre la portata di tali norme mediante un'interpretazione letterale dei testi può produrre l'effetto di contrastare l'attuazione del riconoscimento reciproco e quindi la costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- 34. In terzo luogo, l'obbligo per il legislatore dell'Unione, richiamato all'articolo 82, paragrafo 2, primo comma, ultimo periodo, TFUE, di tener conto delle tradizioni giuridiche e degli ordinamenti giuridici degli Stati membri fa sì che non possa essere imposto un sistema processuale unico. Tuttavia, nella loro diversità, i sistemi processuali statali dovranno rispettare, nella loro attuazione, i principi in questione, a pena di invalidità. Il controllo su questo punto rientra, in primo luogo, nella responsabilità dei giudici nazionali, che dispongono, in caso di difficoltà, della possibilità di interrogare la Corte in via pregiudiziale. Osservo, a tal riguardo, che le questioni di diritto penale, in particolare in senso stretto, sono di competenza dei giudici ordinari e che le tradizioni costituzionali degli Stati membri attribuiscono ai medesimi il ruolo di guardiani delle libertà individuali.
- 35. Le direttive in esame si inseriscono incontestabilmente, in virtù del loro oggetto e delle loro disposizioni chiarite dai loro considerando, nell'ambito dell'articolo 82 TFUE e ad esse si applica pertanto la tecnica interpretativa che ho appena descritto e che propongo alla Corte di adottare.

# B – Sulla prima questione

- 36. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di stabilire se gli articoli 1, paragrafo 2, e 2, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2010/64 debbano essere interpretati nel senso che ostino a che a una persona, oggetto di decreto penale di condanna, che non padroneggi la lingua processuale del giudice emittente il decreto stesso, risulti impedito di proporre ricorso avverso quest'ultimo nella propria lingua.
- 37. Preliminarmente, occorre togliere ogni ambiguità che possa derivare dalla formulazione di tale prima questione per quanto riguarda la libertà di cui dispongono gli Stati membri nello stabilire la lingua del procedimento.
- 38. La direttiva 2010/64 non ha lo scopo né l'effetto di pregiudicare la libertà degli Stati membri di scegliere la lingua del procedimento, cioè la lingua in cui sono redatti gli atti e i documenti del procedimento e in cui si esprimono le autorità giudiziarie. Al contrario, tale direttiva mira a preservare detta libertà, conciliandola con la tutela dei diritti della persona indagata o imputata per un reato e garantendo a quest'ultima il diritto di beneficiare di un'assistenza linguistica gratuita e adeguata quando essa non parla o non comprende la lingua del procedimento (7).
- 39. Pertanto, le disposizioni dell'articolo 184 del GVG, che richiedono il rispetto della lingua tedesca come lingua del procedimento, non sono contrarie alla direttiva 2010/64 (8).
- 40. Tuttavia, è materialmente impossibile, per l'indagato o l'imputato, esprimersi in una lingua che non padroneggi. La loro partecipazione effettiva al procedimento penale e l'esercizio dei loro diritti di difesa richiedono inevitabilmente l'intervento di un interprete o di un traduttore. Ciò è avvenuto, del resto, nella fase delle indagini di polizia, in quanto il sig. Covaci ha beneficiato dell'assistenza di un interprete durante l'interrogatorio di polizia.
- 41. Tale ostacolo linguistico è presente durante l'intero procedimento. Pertanto, la proposizione di un ricorso avverso una decisione giudiziaria non può fare a meno delle prestazioni di un interprete o di un traduttore, affinché la volontà di opposizione espressa nella lingua padroneggiata dall'imputato sia enunciata nella lingua del procedimento.
- 42. Va sottolineato, innanzitutto, che, contrariamente a ciò che potrebbe far pensare la decisione di rinvio, e come risulta dalle osservazioni del governo tedesco, la normativa tedesca sembra consentire ad un imputato quale il sig. Covaci di presentare opposizione avverso un decreto penale di condanna in una lingua che padroneggia. Inoltre, questo stesso diritto, e in particolare l'articolo 187 del GVG, sembra garantire a un tale imputato un'assistenza linguistica adeguata al fine di far tradurre un siffatto ricorso nella lingua del procedimento.
- 43. Spetterà al giudice del rinvio verificare la conformità del diritto tedesco alle disposizioni pertinenti della direttiva 2010/64, alla luce delle considerazioni seguenti.
- 44. La direttiva 2010/64 sancisce il diritto a un'assistenza linguistica adeguata e gratuita, consentendo a indagati e imputati che non parlino o non comprendano la lingua del procedimento penale di esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelando l'equità del procedimento. Come osserva giustamente il governo tedesco, la questione che qui si pone è se tale assistenza linguistica si applichi nell'ambito della proposizione di un ricorso (9). Più concretamente, si tratta di determinare se il costo dell'intervento di un traduttore o di un interprete in tale ambito debba essere a carico della difesa, obbligandola a depositare un ricorso in lingua tedesca, o della parte procedente, autorizzando la difesa a presentare un ricorso in una lingua diversa da quella del procedimento.
- 45. Mi sembra importante, in questa fase, precisare che la mia risposta non potrà essere limitata al caso del decreto penale di condanna. Infatti, il confronto e la necessaria conciliazione della lingua del procedimento e della lingua dell'imputato non sono difficoltà proprie di tale forma di procedimento semplificato.
- 46. Il procedimento giudiziario semplificato costituito dal decreto penale di condanna presenta certamente alcune particolarità per quanto riguarda l'esercizio dei diritti della difesa. Così, l'assenza

di comparizione dell'imputato in un'udienza lo priva di ogni possibilità di presentare la sua versione dei fatti dinanzi a un tribunale prima della proposizione di un ricorso avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti. Tale specificità del decreto penale di condanna è stata evidenziata dalla Commissione europea per sostenere che l'assenza di udienza privava la difesa della possibilità di esercitare il proprio diritto all'interpretazione e che, pertanto, solo la possibilità di presentare un ricorso nella sua lingua le offriva l'opportunità di difendersi, in seguito, dinanzi al giudice beneficiando, all'udienza, dell'assistenza di un interprete (10).

- 47. Non seguirò lo stesso ragionamento proposto dalla Commissione. Infatti, sarebbe troppo riduttivo considerare il ricorso avverso un decreto penale di condanna come un mezzo per poter beneficiare del diritto all'interpretazione in un'udienza. Da una parte, il diritto all'interpretazione, quale garantito dalla direttiva 2010/64, presenta un ambito di applicazione molto più ampio di quello dell'udienza dinanzi al giudice. Dall'altra, contrariamente a ciò che la Commissione sembra ritenere, l'udienza dinanzi al giudice non è l'unica fase che consente di garantire l'equità del procedimento. Le garanzie procedurali si esercitano durante l'intero procedimento penale. Poiché la proposizione di un ricorso costituisce una fase processuale vera e propria, mi sembra inappropriato considerare il ricorso dinanzi al giudice quale mezzo per accedere all'esercizio dei diritti della difesa in udienza e non come, di per sé, un mezzo per la difesa di esercitare i diritti di cui gode durante l'intero procedimento.
- 48. A mio avviso, è quindi essenziale esaminare la prima questione in termini generali e determinare se l'imputato, in qualsiasi procedimento penale, semplificato o ordinario, possa beneficiare dell'assistenza gratuita di un interprete o di un traduttore nell'ambito della proposizione di un ricorso. A tal riguardo, è irrilevante che l'imputato abbia già beneficiato o meno dell'assistenza di un interprete o di un traduttore in occasione di un'udienza precedente alla proposizione di un ricorso.
- 49. Un atto introduttivo di un ricorso, quale l'opposizione ad un decreto penale di condanna, di cui trattasi nel procedimento principale, presenta la particolarità di essere un atto del procedimento penale proveniente dall'imputato e destinato all'autorità giudiziaria competente, e non un atto emesso da quest'ultima e destinato all'imputato. La questione sollevata dal giudice del rinvio ci invita pertanto a valutare in quale misura il diritto all'assistenza linguistica si applichi per quanto riguarda tale tipo di atto.
- 50. L'articolo 1 della direttiva 2010/64 sancisce il diritto all'assistenza linguistica nei procedimenti penali. Più precisamente, tale direttiva garantisce, da una parte, il diritto all'assistenza di un interprete e, dall'altra, il diritto all'assistenza di un traduttore, dedicando a ciascuno uno specifico articolo al fine di consolidarne la tutela (11). Questo approccio si distingue, peraltro, da quello adottato dalla CEDU, la quale, all'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), sancisce soltanto il diritto all'assistenza di un interprete, che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha esteso alla traduzione di alcuni documenti del procedimento (12).
- 51. A mio avviso, non vi è dubbio che l'atto introduttivo di un ricorso ricada nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/64, che il legislatore dell'Unione ha voluto particolarmente ampio, vale a dire come esteso al procedimento penale nella sua interezza.
- 52. Occorre, infatti, sottolineare che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, il diritto all'interpretazione e alla traduzione «si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro (...) di essere indagate o imputate per un reato, *fino alla conclusione del procedimento*, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso» (13).
- 53. Come ho rilevato, nella direttiva 2010/64, il diritto all'assistenza linguistica si articola in due diritti complementari, vale a dire, da una parte, il diritto all'interpretazione, disciplinato dall'articolo 2 di tale direttiva e, dall'altra, il diritto alla traduzione dei documenti essenziali, definito

dall'articolo 3 della medesima direttiva.

- 54. Una delle difficoltà poste dalla questione in esame consiste nel determinare quale di questi due articoli costituisca la disposizione pertinente in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Tale difficoltà comporta che, benché sia assodato che il diritto di presentare opposizione o appello avverso una decisione di condanna penale costituisca un diritto essenziale della difesa, l'imputato può vedersi concretamente negata la possibilità di esercitare tale diritto, il che si risolve nel privarlo del mezzo di ricorso previsto dal diritto nazionale. Pertanto, come già rilevato nelle mie osservazioni preliminari, occorre procedere ad un'interpretazione ampia degli articoli della direttiva 2010/64, conformemente all'obiettivo di rafforzare i diritti della persona nel procedimento penale. In tale ottica, va determinato quale, degli articoli 2 e 3 di detta direttiva le cui lacune sorprenderanno, tenuto conto del carattere essenziale delle disposizioni che essa contiene –, si presti meglio a garantire all'imputato il diritto di avvalersi in modo efficace dei mezzi di ricorso offerti dal diritto nazionale.
- 55. Per quanto riguarda l'atto introduttivo di un ricorso, occorre a mio avviso escludere qualsiasi applicazione del diritto alla traduzione, quale garantito dall'articolo 3 della direttiva 2010/64, a favore dell'articolo 2 di tale direttiva.
- 56. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, l'imputato deve beneficiare della traduzione scritta di tutti i documenti fondamentali per l'esercizio dei suoi diritti di difesa, al fine di tutelare l'equità del procedimento. A parte le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze, espressamente citati dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/64, i documenti fondamentali che richiedono una traduzione scritta sono liberamente determinati dalle autorità competenti.
- 57. L'atto introduttivo di un ricorso è certamente fondamentale per l'esercizio dei diritti della difesa. Tuttavia, la difesa non potrebbe esigerne la traduzione nella lingua del procedimento sulla base dell'articolo 3 di tale direttiva. Dal testo dell'articolo 3 risulta, infatti, che esso è destinato a disciplinare soltanto la traduzione dei documenti fondamentali dalla lingua del procedimento a una lingua compresa dall'imputato. Ciò è dimostrato dal fatto che i documenti fondamentali elencati dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/64, benché tale elencazione non sia esaustiva, sono documenti emessi dall'autorità giudiziaria competente. Inoltre, dall'articolo 3, paragrafo 4, della medesima direttiva si può chiaramente desumere che la traduzione dei documenti fondamentali è concepita, nel sistema di tale direttiva, come finalizzata, in particolare, «allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico».
- 58. L'indagato o l'imputato può invocare il diritto alla traduzione di un documento fondamentale solo se non comprende la lingua in cui quest'ultimo è stato redatto. Comprendere un documento, capirne il significato sottintende la sua ricezione, e non la sua emissione, da parte della difesa. Di conseguenza, l'articolo 3 della direttiva 2010/64 riguarda soltanto la traduzione di documenti emessi dalle autorità giudiziarie competenti, che devono essere compresi dall'imputato, come ad esempio le decisioni che privano una persona della propria libertà e le sentenze.
- 59. È piuttosto alla luce dell'articolo 2 di tale direttiva che occorre affrontare il problema dell'assistenza linguistica ai fini della proposizione di un ricorso da parte di una persona che sia stata oggetto di una sentenza penale.
- 60. Tale articolo 2 sancisce il diritto all'interpretazione. Esso prevede l'assistenza di un interprete durante l'intero procedimento penale, qualora l'indagato o l'imputato non parli o non comprenda la lingua del procedimento. Contrariamente all'articolo 3 di detta direttiva, nell'ambito dell'articolo 2 della direttiva 2010/64, l'assistenza linguistica può essere richiesta dalla difesa «non solo per comprendere, ma anche per farsi comprendere».
- 61. Quando l'imputato non è in grado di esprimersi nella lingua del procedimento, ha pertanto diritto alle prestazioni di un interprete affinché le parole espresse in una lingua che egli padroneggia, oralmente, per iscritto o eventualmente con il linguaggio dei segni, se è affetto da

disturbi dell'udito o del linguaggio, siano tradotte nella lingua del procedimento.

- 62. Di conseguenza, l'articolo 2 della direttiva 2010/64 è applicabile sia per quanto riguarda le dichiarazioni o gli atti destinati alla difesa, sia per quanto riguarda le dichiarazioni o gli atti emessi dalla difesa e destinati alle autorità giudiziarie competenti.
- 63. Peraltro, come già rilevato, dal testo dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva risulta che il diritto all'assistenza linguistica presenta un ambito di applicazione ampio e che le prestazioni gratuite di un interprete sono esigibili dalla difesa per l'intera durata del procedimento, e quindi anche nell'ambito della proposizione di un ricorso.
- 64. Inoltre, sebbene l'assistenza di un interprete possa essere prestata nelle udienze, il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2010/64 dimostra che una siffatta assistenza non è affatto limitata a tale fase orale del procedimento penale. L'assistenza di un interprete può quindi essere richiesta nella fase processuale costituita dalla proposizione di un ricorso avverso una sentenza penale.
- 65. Tale interpretazione risulta avvalorata dal tenore dell'articolo 2, paragrafo 2, della medesima direttiva, che sancisce l'intervento gratuito di un interprete nei rapporti tra gli indagati o imputati e il loro avvocato.
- 66. Da tale disposizione risulta infatti che, ove necessario al fine di tutelare l'equità del procedimento, gli indagati o gli imputati possono beneficiare dei servizi di un interprete per le comunicazioni con il loro avvocato «alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale».
- 67. Non vedo alcuna ragione per escludere la possibilità, per un imputato che non abbia un avvocato, di beneficiare ugualmente dell'assistenza di un interprete al fine di proporre un ricorso avverso una sentenza penale.
- 68. Il decreto penale di condanna, emesso in esito ad un procedimento penale semplificato, rappresenta una decisione giudiziaria avverso la quale l'imputato può presentare opposizione senza l'assistenza di un avvocato, per iscritto o con dichiarazione verbalizzata dal cancelliere del giudice emittente il decreto. Se il sig. Covaci fosse stato imputato nell'ambito di un procedimento ordinario, con l'assistenza di un avvocato, avrebbe potuto beneficiare dei servizi gratuiti di un interprete al fine di proporre un ricorso avverso la sentenza emessa nei suoi confronti.
- 69. A mio avviso, il diritto all'assistenza gratuita di un interprete nella proposizione di un ricorso non può essere condizionato all'intervento di un avvocato, a meno di pregiudicare gravemente l'esercizio dei diritti di difesa dell'imputato che desideri compiere da solo alcuni atti del procedimento.
- 70. Lo scopo della direttiva 2010/64 milita a favore dell'interpretazione secondo cui un imputato, che non padroneggi la lingua del procedimento, deve poter proporre un ricorso avverso una sentenza penale in una lingua che padroneggia e beneficiare dell'assistenza di un'interprete al fine di tradurre tale ricorso nella lingua del procedimento.
- 71. A tal riguardo, il considerando 17 di tale direttiva afferma chiaramente che quest'ultima mira ad «assicurare un'assistenza linguistica adeguata e gratuita, consentendo a indagati o imputati che non parlino o non comprendano la lingua del procedimento penale di esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l'equità del procedimento».
- 72. In quest'ottica, un esercizio pieno e completo dei diritti della difesa richiede, da una parte, che l'imputato possa proporre, in una lingua che padroneggia, un ricorso avverso una sentenza penale e, dall'altra, che egli benefici dell'assistenza di un interprete per tradurre tale ricorso nella lingua del procedimento. Occorre insomma considerare che, nell'ambito della formulazione di un ricorso, l'interpretazione della volontà dell'imputato di contestare la sua condanna si realizza mediante la traduzione di tale ricorso nella lingua del procedimento.

- 73. L'intervento dell'interprete consentirà all'imputato di esporre all'autorità giudiziaria competente i propri argomenti e i propri mezzi di difesa o, per riprendere i termini usati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, «di difendersi, in particolare fornendo al tribunale la sua versione dei fatti» (14). La proposizione di un ricorso avverso una sentenza penale consente all'imputato di esporre le ragioni per le quali la sentenza è censurabile. Rifiutargli l'assistenza di un interprete nell'ambito della proposizione del ricorso ostacolerebbe, o addirittura vanificherebbe, esercizio dei diritti della difesa dell'imputato stesso.
- 74. All'udienza, il governo francese ha sostenuto l'interpretazione secondo cui la direttiva 2010/64 non osterebbe a che uno Stato membro esiga, a pena di irricevibilità, che una persona presenti ricorso nella lingua processuale del tribunale competente, a condizione di fornire preliminarmente, a tale persona, l'assistenza di un interprete o di un traduttore. Una siffatta posizione è sintomatica, a mio avviso, dell'incomprensione suscitata dalla nozione di norme minime. Infatti, detto governo ha basato la propria dimostrazione sull'argomento secondo cui detta direttiva mirerebbe soltanto ad adottare norme minime, al fine di interpretare in senso restrittivo la direttiva stessa. Come già rilevato nelle mie osservazioni preliminari, tale ragionamento mi sembra errato. L'obiettivo di una più efficace cooperazione giudiziaria in materia penale, risultante dal rafforzamento dei diritti procedurali degli indagati e degli imputati nell'ambito di un procedimento penale, esige, al contrario, un'interpretazione estensiva della direttiva 2010/64, vale a dire quella che garantisce la migliore protezione dei diritti della difesa delle persone interessate.
- 75. Orbene, non vi è dubbio, a mio avviso, che in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, caratterizzata da termini di ricorso relativamente brevi, vale a dire quindici giorni, si deve consentire anzitutto alla persona oggetto del decreto penale di condanna di presentare opposizione avverso quest'ultimo, al fine di rispettare il termine stesso, facendo intervenire l'interprete solo in seguito per assicurare la traduzione del ricorso nella lingua del procedimento. La soluzione sostenuta dal governo francese, consistente nell'accontentarsi di un intervento dell'interprete prima della proposizione del ricorso, potrebbe portare, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a rendere eccessivamente difficile, se non impossibile, la proposizione del ricorso entro i termini prescritti. A tale problema si aggiunge quello di determinare in quale lingua la persona oggetto di una sentenza penale debba presentare la propria domanda di assistenza da parte di un interprete al fine di poter formulare il proprio ricorso. Interrogato al riguardo in udienza, il governo francese non ha fornito alcuna risposta.
- 76. Per concludere, va rilevato che la direttiva 2010/64 lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità per quanto riguarda la scelta della forma che può assumere la prestazione di interpretazione fornita, purché sia gratuita e di qualità sufficiente per tutelare l'equità del procedimento e consentire alla difesa di esercitare i suoi diritti.
- 77. La materializzazione dell'assistenza di un interprete può assumere varie forme in funzione delle specificità del procedimento seguito. L'assistenza può ovviamente essere orale, laddove l'interprete sia fisicamente presente e traduca simultaneamente le parole della difesa o quelle ad essa rivolte. Essa può anche materializzarsi sotto forma di segni qualora, ad esempio, una persona sia affetta da disturbi dell'udito o del linguaggio e non possa esprimersi oralmente. L'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2010/64 prevede inoltre, qualora la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria, l'utilizzo di tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o Internet. È anche ammissibile che l'assistenza linguistica assuma la forma di un formulario di ricorso tradotto o bilingue, come suggerisce la Commissione (15). Sarebbe pertanto possibile allegare alla stessa decisione di condanna penale, quando viene notificata o indirizzata all'interessato, e rispetto alla quale nessuno contesta che debba essere tradotta e che esista un fondamento normativo chiaro in tal senso, un modulo stampato nella lingua di tale persona, che quest'ultima dovrebbe semplicemente riempire, se lo ritiene, e restituire all'autorità giudiziaria dinanzi alla quale il ricorso deve essere proposto.
- 78. Va sottolineato, inoltre, che il diritto all'interpretazione non si manifesta esclusivamente con

un'assistenza orale alla persona che non parla la lingua del procedimento. Tale diritto può anche assumere la forma di una traduzione scritta delle parole espresse dalla difesa in un documento quale un atto introduttivo di un ricorso.

- 79. Viceversa, come risulta espressamente dall'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2010/64, la traduzione dei documenti fondamentali può assumere anche forma orale.
- 80. Nella specie, l'assistenza di un interprete nell'ambito dell'opposizione presentata avverso un decreto penale di condanna può assumere sia la forma orale, sia la forma scritta. Infatti, ai sensi dell'articolo 410, paragrafo 1, della StPO, l'opposizione al decreto penale di condanna può essere proposta per iscritto o con dichiarazione verbalizzata dal cancelliere del tribunale che ha emesso il decreto. A mio avviso, non vi è dubbio che, poiché l'assistenza di un interprete è garantita nell'ambito di un ricorso proposto oralmente presso la cancelleria del tribunale competente, una tale assistenza deve essere parimenti garantita quando il ricorso è presentato per iscritto.
- 81. Concludo dunque che gli articoli 1, paragrafo 2, e 2, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2010/64 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che preveda l'uso di una determinata lingua come lingua del procedimento dinanzi ai giudici di tale Stato. Tuttavia, queste stesse disposizioni devono essere interpretate nel senso che consentono alla persona, che sia stata oggetto di una decisione in materia penale e che non padroneggi la lingua del procedimento, di proporre ricorso nella propria lingua avverso la decisione stessa, con l'onere per l'autorità giudiziaria competente di predisporre, in applicazione del diritto all'interpretazione di cui dispone l'imputato ai sensi dell'articolo 2 di detta direttiva, i mezzi necessari per assicurare la traduzione del ricorso nella lingua del procedimento.

## C – Sulla seconda questione

- 1. Osservazioni preliminari
- 82. In procedura penale, l'esecuzione di una decisione di condanna presuppone che questa sia esecutiva. Tale nozione si distingue da quella di decisione definitiva in talune circostanze, in particolare le seguenti.
- 83. L'esecuzione di una decisione di condanna presuppone che i mezzi di ricorso siano stati esauriti, situazione su cui non mi soffermerò in questa analisi, o che la persona condannata non li abbia esercitati.
- 84. Questa seconda ipotesi presuppone che la persona condannata abbia avuto conoscenza della decisione di condanna e che, con cognizione di causa, si sia astenuta dal contestarla.
- 85. Qualora l'interessato abbia assistito alla pronuncia della decisione di condanna, non sussiste alcuna difficoltà e, alla scadenza dei termini di ricorso, la decisione diventa esecutiva nonché, nella specie, anche definitiva.
- 86. Qualora l'interessato non abbia assistito alla pronuncia della decisione di condanna, occorre metterlo a conoscenza della decisione medesima, e la condanna diventa esecutiva solo una volta che sia stata notificata all'interessato e successivamente alla scadenza del termine per esercitare i mezzi di ricorso, che inizia a decorrere dal compimento di detta formalità.
- 87. La persona condannata può anche non essere raggiunta dalla notifica per motivi che possono esserle imputabili (ad esempio, la fuga) o meno (ad esempio, l'omessa notifica da parte dei servizi a ciò preposti). In tali ipotesi, occorre comunque che la decisione sia eseguita e, quindi, che rivesta un carattere esecutivo. Quest'ultimo le sarà conferito attraverso una modalità di notifica formale, nella fattispecie a un domiciliatario, che non deve rendere definitiva la decisione, consentendo quindi l'esercizio del mezzo di ricorso allorquando, in fase di esecuzione, la persona interessata sarà stata ritrovata e/o informata dell'esistenza di una sentenza penale.
- 88. Per quanto riguarda la modalità di notifica, che ho qualificato come «formale», gli Stati membri

sono liberi di determinarla nel modo che ritengono più opportuno.

- 89. Il meccanismo processuale tedesco, quale ci è stato illustrato all'udienza, consiste, nel caso in cui, sin dall'inizio, possa temersi che sia difficile raggiungere in seguito l'interessato (nel caso di specie, in caso di domiciliazione all'estero), nel ricorso a un domiciliatario che mi sembra, in realtà, costituire un punto di contatto ufficiale tra l'autorità giudiziaria e l'imputato. Il ricorso a tale domiciliatario comporta obblighi per l'autorità giudiziaria (obbligo di passare attraverso di lui per gli atti di notifica), per il domiciliatario (obbligo di inviare i documenti ricevuti all'imputato) e per l'imputato, che deve informarsi presso quest'ultimo per conoscere lo stato del procedimento.
- 90. È l'invio al domiciliatario, da parte del giudice, della decisione da notificare che costituisce l'atto processuale che fa decorrere il termine scaduto il quale la decisione di condanna diventerà esecutiva.
- 91. Tale meccanismo processuale, che è quello adottato dalla legislazione tedesca, non è criticabile di per sé, se non altro per rispetto della regola stabilita dall'articolo 82, paragrafo 2, primo comma, ultimo periodo, TFUE, vale a dire che le norme adottate sulla base di tale paragrafo devono tener conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
- 92. Occorre inoltre che tale meccanismo processuale soddisfi, in fase di attuazione, la necessità di consentire l'esercizio dei diritti della difesa dell'imputato, il che sarà oggetto di esame nell'ambito della risposta da dare alla seconda questione.

#### 2. Analisi

- 93. Con la sua seconda questione, l'Amtsgericht Laufen chiede, in sostanza, alla Corte di stabilire se gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13 debbano essere interpretati nel senso che ostino alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che prevede la nomina, da parte dell'imputato che non risiede in tale Stato, di un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, seguita dall'invio per posta ordinaria di tale decreto da parte del domiciliatario all'imputato, laddove il termine di due settimane per proporre opposizione decorre dalla notifica del decreto stesso al domiciliatario.
- 94. Nella propria decisione di rinvio, l'Amtsgericht Laufen precisa che la nomina di un domiciliatario per la ricezione delle notifiche, prevista dagli articoli 116, 127 bis e 132 della StPO, ha come conseguenza il fatto che il termine per proporre ricorso avverso una decisione emessa nel procedimento penale inizia a decorrere dalla notifica di tale decisione al domiciliatario nominato. Quest'ultimo trasmette quindi detta decisione all'imputato per posta ordinaria, senza prova della spedizione e/o della ricezione. Sarebbe pertanto irrilevante, in particolare ai fini del calcolo dei termini di ricorso, sapere se e quando l'imputato riceva effettivamente una decisione emessa nel procedimento penale. A tal riguardo, il giudice a quo dichiara che, per quanto riguarda il decreto penale di condanna, spetta all'imputato assicurarsi che quest'ultimo gli pervenga e gli consenta un primo accesso ad un giudice.
- 95. La direttiva 2012/13 tutela, ai sensi del suo articolo 1, «[i]l diritto all'informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell'accusa elevata a loro carico».
- 96. Questi due aspetti del diritto all'informazione sono trattati da due distinti articoli di tale direttiva, di cui il giudice del rinvio chiede l'interpretazione. L'articolo 3 della medesima direttiva verte, secondo il suo titolo, sul «[d]iritto all'informazione sui diritti». L'articolo 6 della direttiva 2012/13 riguarda, a sua volta, il «[d]iritto all'informazione sull'accusa».
- 97. A termini dell'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, «[g]li Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i (...) diritti processuali [elencati nelle lettere da a) a e)], ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l'esercizio effettivo di tali diritti». Tra i diritti processuali menzionati figura, all'articolo

- 3, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva, «il diritto di essere informato dell'accusa, a norma dell'articolo 6».
- 98. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, «[g]li Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa».
- 99. Peraltro, l'articolo 6, paragrafo 3, della medesima direttiva dispone che «[g]li Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull'accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell'accusato».
- 100. Dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 risulta che quest'ultima ha un ambito particolarmente ampio. Infatti, ai sensi di questa disposizione, tale direttiva «si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, *fino alla conclusione del procedimento*, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione» (16).
- 101. L'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13 deve essere letto congiuntamente all'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva. Di conseguenza, poiché il legislatore dell'Unione ha chiaramente previsto l'applicazione della direttiva 2012/13 per tutta la durata del procedimento penale, dai primi sospetti fino alla pronuncia della sentenza, se del caso dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso, va ritenuto che il diritto all'informazione sull'accusa, previsto dall'articolo 6, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, comporti il diritto, per l'imputato, di essere informato di una decisione di condanna penale a suo carico prima e ai fini dell'eventuale proposizione di un ricorso avverso una siffatta decisione.
- 102. Pertanto, l'obbligo, previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13, di fornire informazioni dettagliate sull'accusa «al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria» si estende alla situazione in cui viene emesso un decreto penale di condanna nei confronti di un imputato e quest'ultimo può proporre un'opposizione avverso tale decreto, facendo sì che nuovamente, ma questa volta nell'ambito di un procedimento ordinario, «il merito dell'accusa [sia] sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria».
- 103. In un'ipotesi di tal genere, il diritto all'informazione sull'accusa ha lo scopo di consentire all'imputato di esercitare in modo effettivo i propri diritti di difesa e in particolare di proporre un ricorso avverso la decisione penale di cui è oggetto.
- 104. A mio avviso, il meccanismo tedesco di notifica del decreto penale di condanna a un domiciliatario, seguita da un invio di quest'ultimo all'imputato per posta ordinaria non viola, in linea di principio e con le riserve che esporrò in seguito, il diritto all'informazione sull'accusa quale garantito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13.
- 105. Infatti, si deve rilevare che tale direttiva non si occupa delle modalità di notifica degli atti che intervengano nel corso del procedimento penale.
- 106. Tuttavia, gli Stati membri, quando stabiliscono tali modalità di notifica, devono assicurarsi che esse rispettino i diritti attribuiti agli imputati da detta direttiva. Pertanto, la soluzione adottata dalla Repubblica federale di Germania per la notifica dei decreti penali di condanna emessi nei confronti di persone non residenti in tale Stato membro sarebbe censurabile solo se pregiudicasse il diritto all'informazione sull'accusa e, più in generale, i diritti della difesa, segnatamente quello di proporre ricorso.
- 107. Come già rilevato supra, la notifica delle decisioni di condanna penale a un domiciliatario è la modalità scelta dalla Repubblica federale di Germania per eseguire tali decisioni nei casi in cui si

possa temere che sia difficile raggiungere la persona interessata dopo la pronuncia di dette decisioni, segnatamente nei casi di domiciliazione all'estero.

- 108. In caso di nomina di un domiciliatario a fini di notifica, quest'ultimo è tenuto a trasmettere senza indugio la decisione penale di condanna alla persona interessata, se del caso unitamente a una traduzione nella lingua di quest'ultima.
- 109. All'udienza, è stato chiesto al governo tedesco cosa avvenga nel caso in cui l'imputato riceva tardivamente il decreto penale di condanna e si trovi, quindi, nell'impossibilità di proporre un'opposizione avverso tale decreto entro il termine di due settimane che decorre dalla notifica di detto decreto al domiciliatario nominato. Infatti, in una tale situazione, il decreto penale di condanna può essere eseguito, se del caso facendo ricorso all'assistenza giudiziaria penale. Pertanto, è essenziale sapere se, nella fase di esecuzione del decreto penale di condanna, la persona interessata possa ancora proporre o meno opposizione avverso tale decreto.
- 110. Il governo tedesco ha risposto affermativamente a detta domanda, precisando che, in base alla normativa tedesca (17), qualora l'imputato si sia trovato nell'impossibilità di proporre un'opposizione entro il termine di due settimane, può esigere di essere rimesso nella situazione anteriore a partire dal momento in cui sia stato informato dell'esistenza di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, segnatamente nella fase di esecuzione del decreto stesso. In una tale situazione, l'imputato può quindi chiedere che la situazione sia corretta e che i propri diritti di difesa siano rispettati.
- 111. Queste spiegazioni confermano che, nel diritto tedesco, un decreto penale di condanna può diventare esecutivo pur senza acquisire carattere definitivo. Quindi, nella fase di esecuzione del decreto, l'imputato deve poter proporre un'opposizione avverso il medesimo se non sia stato informato in precedenza della sua esistenza.
- 112. Occorre tuttavia precisare che, per essere considerato pienamente conforme al diritto all'informazione sull'accusa, di cui una delle finalità consiste nel consentire alla persona oggetto di una decisione di condanna penale di esercitare un ricorso avverso quest'ultima, il meccanismo tedesco di nomina di un domiciliatario a fini di notifica di un decreto penale di condanna, seguita dall'invio per posta ordinaria di tale decreto all'imputato da parte del domiciliatario, non può avere l'effetto di ridurre il termine incomprimibile di due settimane di cui dispone l'imputato per proporre un'opposizione avverso detto decreto.
- 113. A tal riguardo, possono presentarsi due situazioni.
- 114. Nella prima situazione, la persona oggetto di un decreto penale di condanna riceve il decreto stesso prima della scadenza del termine di due settimane decorrente dalla sua notifica al domiciliatario. In tale situazione, i termini legali di ricorso di cui dispone l'imputato per contestare il decreto non possono essere ridotti del numero di giorni che separano la notifica al domiciliatario residente nel circondario del giudice dalla ricezione per posta, da parte dell'interessato, della decisione di condanna penale emessa nei suoi confronti. Diversamente ragionando, il meccanismo di notifica a un domiciliatario, seguita da un invio per posta ordinaria all'imputato, produrrebbe l'effetto di amputare il termine legale di cui beneficia quest'ultimo per contestare il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, e potrebbe pertanto impedirgli di disporre del tempo necessario per predisporre le proprie difese. Qualora avesse l'effetto di privare l'imputato del beneficio dell'intero termine legale per proporre opposizione avverso un decreto penale di condanna, un meccanismo di tal genere pregiudicherebbe i diritti della difesa, che, secondo l'articolo 48, paragrafo 2, della Carta, devono essere garantiti ad ogni imputato.
- 115. Il fatto che una persona riceva un decreto penale di condanna prima della scadenza del termine di due settimane decorrente dalla notifica di tale decreto al domiciliatario non deve quindi impedire alla persona stessa di beneficiare dell'intero termine legale che le spetta ai fini della proposizione di opposizione avverso detto decreto, salvo pregiudicare la finalità del diritto all'informazione sull'accusa.

- 116. Nella seconda situazione, la persona oggetto di un decreto penale di condanna riceve il medesimo o ne ha notifica, eventualmente in fase di esecuzione, dopo la scadenza del termine di due settimane decorrente dalla notifica di tale decreto al domiciliatario. Anche in tale situazione, detta persona deve poter beneficare, a partire dal momento in cui prende conoscenza del decreto, dell'intero termine legale di due settimane per poter proporre un'opposizione avverso il decreto penale di condanna in questione.
- 117. In definitiva, se è consentito ad uno Stato membro istituire, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, un sistema di notifica delle decisioni in materia penale a un domiciliatario e di fissare un termine a partire da tale notifica, alla scadenza del quale dette decisioni diventano esecutive, tale sistema non deve, per contro, produrre l'effetto di privare gli imputati della possibilità di esercitare i loro mezzi di ricorso, entro il termine previsto dalla normativa di tale Stato, a partire dal momento in cui essi vengano informati delle suddette decisioni.
- 118. Alla luce di queste precisazioni, concludo che gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che prevede la nomina, da parte di un imputato che non risiede in tale Stato, di un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, seguita dall'invio per posta ordinaria di tale decreto da parte del domiciliatario all'imputato, a condizione che detto meccanismo processuale non impedisca a quest'ultimo di beneficiare del termine legale di due settimane, previsto dalla normativa di detto Stato, per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna, termine che deve decorrere dal momento in cui l'imputato prenda conoscenza, in qualsivoglia modo, del decreto stesso.

### IV - Conclusione

- 119. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco di rispondere alle questioni sollevate dall'Amtsgericht Laufen nei termini seguenti:
- 1) Gli articoli 1, paragrafo 2, e 2, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che preveda l'uso di una determinata lingua quale lingua del procedimento dinanzi ai giudici di tale Stato. Tuttavia, queste stesse disposizioni devono essere interpretate nel senso che consentono alla persona, che sia stata oggetto di una decisione in materia penale e che non padroneggi la lingua del procedimento, di proporre ricorso nella propria lingua avverso tale decisione, con l'onere per l'autorità giudiziaria competente di predisporre, in applicazione del diritto all'interpretazione di cui dispone l'imputato ai sensi dell'articolo 2 di detta direttiva, i mezzi necessari per assicurare la traduzione del ricorso nella lingua del procedimento.
- 2) Gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che preveda la nomina, da parte di un imputato non residente in tale Stato, di un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, seguita dall'invio per posta ordinaria del decreto stesso da parte del domiciliatario all'imputato, a condizione che detto meccanismo processuale non impedisca a quest'ultimo di beneficiare del termine legale di due settimane, previsto dalla normativa di detto Stato, per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna, termine che deve decorrere dal momento in cui l'imputato prenda conoscenza, in qualsivoglia modo, del decreto medesimo.

<u>2</u> – GU L 280, pag. 1.
<u>3</u> – GU L 142, pag. 1.
<u>4</u> – Nelle considerazioni seguenti, la nozione di imputato include le persone che sono state oggetto di condanna penale e che possano proporre ricorso avverso quest'ultima.
<u>5</u> – In prosieguo: la «CEDU».
<u>6</u> – In prosieguo: la «Carta».
<u>7</u> – V. considerando 17 di detta direttiva.
<u>8</u> – Tale conclusione è avvalorata, a mio avviso, dalla sentenza Runevič-Vardyn e Wardyn (C-391/09, EU:C:2011:291), in cui la Corte ha dichiarato, su un piano più generale, che, «ai sensi dell'art. 3, n. 3, quarto comma, TUE nonché dell'art. 22 della Carta (), l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica» (punto 86) e che, «[c]onformemente all'art. 4, n. 2, TUE, l'Unione rispetta parimenti l'identità nazionale dei suoi Stati membri, in cui è compresa anche la tutela della lingua ufficiale nazionale dello Stato» (idem).
9 – Punti 24 e 29 delle osservazioni scritte del governo tedesco.
<u>10</u> – Punti 44 e segg. delle osservazioni scritte della Commissione.
11 – V. Monjean-Decaudin, S., <i>La traduction du droit dans la procédure judiciaire – Contribution à l'étude de la linguistique juridique</i> , Dalloz, Paris, 2012, pagg. 149 e segg.
12 – V. sentenza <i>Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania,</i> 28 novembre 1978, serie A n. 29, § 48.
13 – Il corsivo è mio.
14 – V. sentenza Kamasinski c. Austria, 19 dicembre 1989, serie An. 168, § 74.
<u>15</u> – Punto 52 delle osservazioni scritte della Commissione.
<u>16</u> – Il corsivo è mio.

<u>17</u> – Sembra che il governo tedesco faccia riferimento all'articolo 44 della StPO, che prevede una rimessione in termini nel caso in cui una persona si trovi, senza sua colpa, nell'impossibilità di rispettare un termine di ricorso.